

ISTRUZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL
SINDACO
e del
CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSA

Le presenti indicazioni hanno lo scopo di fornire alle Amministrazioni comunali e a tutti coloro che volessero partecipare alla competizione elettorale, per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, una opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature.

A tal fine si rammenta che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede, per le elezioni comunali, l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, dei suddetti cittadini, consente loro l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Sindaco, del Consiglio del Comune e della Circonscrizione, nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a Consigliere e l'eventuale nomina a componente della Giunta del Comune in cui sono eletti consiglieri, con esclusione della carica a vice Sindaco.

Com'è noto, oltre all'Italia, i paesi che fanno parte dell'Unione Europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Con legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni", è stata introdotta la parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province.

n.b. COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI.

La Corte costituzionale ha affermato che NEI COMUNI DI TALE DIMENSIONE DEMOGRAFICA:

- nelle liste dei candidati devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi;
- l'obbligo di liste rappresentative dei due sessi si può ritenere assolto con la presenza, almeno, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri;
- si devono, quindi, ritenere VIETATE E NON POSSONO ESSERE AMMESSE DALLA COMMISSIONE O SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE LE LISTE COMPOSTE DA CANDIDATI DI UN SOLO SESSO.

Art. 14. della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale" , e s.m.i.:

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d' appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all' albo che hanno comunicato la propria disponibilità all' ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell' ordine

Come già detto, tra i soggetti abilitati dalla legge ad effettuare le autenticazioni, di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 / 1990, figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni

In relazione ai pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO di cui sono titolari o ai quali appartengono

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
- Legge 21 marzo 1990, n. 53;
- Legge 25 marzo 1993, n. 81;
- D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132;
- D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197;
- Legge 30 aprile 1999, n. 120;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Legge 25 marzo 2009, n. 26
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dalla legge 42/2010;
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- Sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 31 marzo 2012, n. 1889;
- Legge 23 novembre 2012, n. 215;
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
- Sent. T.a.r. Piemonte, 2^a sezione, 7 maggio 2013, n. 556
- Sentenza consiglio di stato, sezione terza, n. 1990/2016)
- **Sentenza Corte costituzionale n. 62/2022**
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2023**
Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. (GU Serie Generale n.53 del 03-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 10)

N.B.

La presente edizione è stata aggiornata alla normativa di recente emanazione, contenuta nell'articolo 38-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, disposizione che disciplina le semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio di Stato, con parere della Sezione prima 25 1. – Preparazione delle candidature n. 1232 / 00 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha affermato che – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – **NON SI APPLICANO I PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La particolare disciplina delle elezioni non consente di applicare al procedimento elettorale i principi di semplificazione amministrativa che la legge ha ritenuto di applicare ai procedimenti amministrativi diversi da quelli elettorali.

Nel 2021 sono, tuttavia, entrate in vigore le seguenti modificazioni normative del procedimento elettorale che favoriscono la diffusione delle comunicazioni con il comune con specifico riferimento alla richiesta di certificati elettorali e alla designazione dei rappresentanti di lista:

- è possibile richiedere al comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata; in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata

Numero minimo e massimo di elettori che possono sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati in relazione alla fascia demografica del comune.

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2021	Numero di elettori sottoscrittori	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti	-----	-----
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	350	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	500	1.000
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	1.000	1.500

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2023**
Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. (GU Serie Generale n.53 del 03-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 10)

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI.

in tali comuni, pertanto:

- *sono gli stessi candidati che assumono, di fatto, la veste di presentatori delle singole liste attraverso l'accettazione della propria candidatura;*
- *non è necessario che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.*

CONTRASSEGNO DI LISTA

L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato:

- ***a mano su supporto digitale***

Oppure

- ***in tre esemplari in forma cartacea***

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE ® e sprovvisti del profilo del colore.

Ulteriori avvertenze

Si ritiene opportuno aggiungere, che il Consiglio di Stato, con parere della Sezione prima n. 1232 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha affermato che – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che **le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale]**, e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – **«non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.»**

Di recente sono entrate in vigore le seguenti modificazioni normative del procedimento elettorale che favoriscono la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni: in particolare, con il comune, per la richiesta di certificati elettorali e la designazione dei rappresentanti di lista.

- è possibile richiedere al comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata; in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata;
- è possibile comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente l'elezione, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata.

I certificati elettorali potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- o da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. **In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente**

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la P E C o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, il responsabile dell'Ufficio elettorale comunale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 4:

- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- **dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;**
- **con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.**

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990.

Articolo 71 t.u.o.e.l. 267/2000

Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

(3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).

In particolare, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in applicazione dell'art. 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti e cioè:

- almeno 7 e non più di 10, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; (Rif. Sent. T.a.r. Piemonte, 2ª sezione, 7 maggio 2013, n. 556)
- almeno 9 e non più di 12 nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti
- almeno 12 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti

Art. 73 t.u.o.e.l. 267/2000

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. **(Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).**
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in applicazione dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da ricomprendere nella lista sia superiore a 50 centesimi, e cioè:

- almeno 11 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000;
- almeno 16 e non più di 24, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e che **non** siano capoluoghi di provincia;
- almeno 21 e non più di 32, nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- almeno 24 e non più di 36, nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- almeno 27 e non più di 40, nei comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;
- almeno 32 e non più di 48, nei comuni con più di un milione di abitanti.

Comune con un numero di abitanti da **2.001** a **3.000**

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 10

- 1) Lista dei candidati con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco.
Numero candidati: minimo **7** massimo **10**.

n.b. Deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi, senza prevedere una quota massima di genere ⁽¹⁾

- 2) Dichiarazione di presentazione della lista.
Numero elettori sottoscrittori: minimo **30**, massimo **60**.
- 3) Programma amministrativo.
- 4) Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco firmata e autenticata; contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
- 5) Dichiarazioni di accettazione di candidatura, alla carica di Consigliere comunale, firmate ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
- 6) Certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei presentatori sottoscrittori della lista.
- 7) Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, del candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di Consigliere.
- 8) **MODELLO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA. (vedi anche istruzioni per presentazione in formato digitale).**
n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 10 cm.
n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 3 cm.
Da riprodurre, possibilmente, su cartoncino bianco, patinato e lucido.
Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in parlamento, occorre l'autorizzazione del Segretario politico o suo delegato.

I candidati dell'Unione Europea, che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di Sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:

- **una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nella Stato di origine;**
- **un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.**

*I cittadini dell'Unione Europea – ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza – devono presentare **un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali. (40° giorno antecedente la votazione)***

⁽¹⁾ La Corte costituzionale ha affermato che NEI COMUNI DI TALE DIMENSIONE DEMOGRAFICA:

- nelle liste dei candidati devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi;
- l'obbligo di liste rappresentative dei due sessi si può ritenere assolto con la presenza, almeno, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri;
- si devono, quindi, ritenere VIETATE E NON POSSONO ESSERE AMMESSE DALLA COMMISSIONE O SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE LE LISTE COMPOSTE DA CANDIDATI DI UN SOLO SESSO